



Roma, 10 Marzo 2017

Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1.- sig. ANDREA ROGG, all'epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza della A.C.F. Fiorentina S.p.A.:

a.- per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver apposto in calce al contratto di prestazione sportiva tra la società dallo stesso rappresentata ed il calciatore Choe Song Hyok una data fittizia;

b.- per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, per essersi avvalso dell'opera del procuratore sportivo sig. Silvio Pagliari, in occasione della stipula del contratto tra la società dallo stesso rappresentata ed il calciatore Choe Song Hyok, in forza di mandato sul quale è stata apposta una data fittizia non depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C.;

2.- la società A.C.F. FIORENTINA S.p.A.,

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Andrea Rogg.

